



Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate
comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di
pagamento e accertamenti esecutivi (Rottamazione
Quinques) – Art. 1, Commi 102 -110, Legge 30 Dicembre
2025 N. 199 – Legge di Bilancio 2026

Approvato con delibera di C.C. n. 71 del 22.06.2025

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO – Art. 1, commi 102-110 legge 30 dicembre 2025 n. 199 – legge di bilancio 2026.

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali del Comune di Pescara, limitatamente ai tributi comunali (ICI, IMU, Tassa Rifiuti e TASI) e alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti relativi alle entrate comunali di cui all'articolo 1 del presente Regolamento risultanti da ingiunzioni di pagamento, come specificato al comma successivo, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o entrambe le seguenti fattispecie:
 - a) entrate di natura tributaria (ICI, IMU, Tassa Rifiuti e TASI) la cui ingiunzione di pagamento sia stata emessa entro il 31 dicembre 2019 (per data di emissione si intende la data abbinata al numero identificativo dell'atto);
 - b) sanzioni amministrative relative alle violazioni del Codice della strada la cui ingiunzione di pagamento sia stata emessa entro il 31 dicembre 2023 (per data di emissione si intende la data abbinata al numero identificativo dell'atto).
3. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione, con esclusione delle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento.
5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.
6. I pagamenti degli importi oggetto della presente definizione agevolata effettuati anteriormente alla presentazione dell'istanza non sono ripetibili e le somme pagate restano definitivamente acquisite.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta apposita istanza ai concessionari incaricati della riscossione delle entrate oggetto di definizione, entro il termine del 31 ottobre 2026, utilizzando l'apposito modello predisposto dagli stessi e pubblicato sul sito istituzionale dei

concessionari o mediante l'utilizzo di procedura di adesione telematica appositamente predisposta. Le domande di definizione dovranno essere presentate direttamente allo specifico concessionario incaricato della riscossione e quindi emittente l'atto oggetto di definizione. Non verranno acquisite istanze presentate a soggetti diversi.

2. Nell'istanza il debitore indica:

- a) i riferimenti dei provvedimenti oggetto della definizione agevolata;
- b) la scelta relativa alla modalità di pagamento: a saldo o rateale in conformità alle opzioni regolamentate;
- c) l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la domanda;
- d) l'impegno a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto di definizione.

3. Entro il 28 febbraio 2027 il concessionario della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1:

- a) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
- b) l'importo delle singole rate e le relative scadenze;
- c) le modalità di pagamento;
- d) l'eventuale diniego, totale o parziale, della richiesta di definizione agevolata.

4. Il pagamento delle somme dovute può avvenire:

- a) in unica soluzione entro il 31 marzo 2027;
- b) mediante rateizzazione, nel numero massimo di 18 rate mensili, la prima pari al 10% del dovuto (entro il 31 Marzo 2027) e le successive 17 di pari importo, con scadenza dell'ultima rata entro il 31 agosto 2028.

5. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella stessa misura prevista per le dilazioni di pagamento dal regolamento generale delle entrate del Comune di Pescara.

6. È esclusa la compensazione con crediti tributari vantati nei confronti del Comune.

7. I termini indicati nel presente articolo possono essere prorogati con delibera di Giunta Comunale motivata da criticità connesse all'avvio/gestione della procedura.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

- 1. La definizione di debiti ricompresi in precedente provvedimento di rateazione, comporta la rideterminazione dello stesso come specificato al successivo art. 5.
- 2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione decade e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
- 3. La decadenza dalla definizione agevolata comporta la ripresa delle ordinarie procedure di riscossione coattiva.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

- 1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già piani di rateizzazione in corso.
- 2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione e rientranti nelle fattispecie definite all'articolo 2

comma 2, fino alla scadenza della prima o unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni.

3. Il provvedimento di accoglimento della definizione agevolata determina la rimodulazione automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata relativamente alla quale sarà emesso nuovo piano di rateazione comprendente i debiti non inclusi nella definizione agevolata.
4. In caso di decadenza dalla definizione agevolata, le attività di riscossione coattiva riprenderanno sui debiti in essa ricompresi senza ulteriori possibilità di dilazione.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2 anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il concessionario della riscossione, non avvia nuove procedure cautelari o esecutive successivamente alla presentazione della domanda di definizione agevolata limitatamente ai debiti ricadenti nel perimetro della definizione agevolata.
2. Restano salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.
3. Restano altresì salve le procedure esecutive già avviate, qualora si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
4. Le procedure di pignoramento presso terzi proseguono ed al debitore è accordata la definizione agevolata dei soli debiti in essa ammessi. E' fatta salva in ogni caso la facoltà del debitore di estinguere i debiti anticipatamente e in unica soluzione.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di adesione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica gli eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la domanda e assume l'impegno a rinunciare agli stessi.
2. Il debitore deposita apposita istanza di rinuncia al contenzioso presso l'autorità competente entro trenta giorni successivi al pagamento della prima o unica rata, allegando la quietanza di pagamento.

3. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinuncia o di mancata accettazione della rinuncia nei casi previsti dalla legge, la definizione agevolata perde efficacia limitatamente ai carichi interessati dal contenzioso.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio comunale.
2. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pescara ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità legale.